Titolo

INFRAZIONI RELATIVE AD EMOLUMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E FONDO DI FINE CARRIERA – RATEAZIONE L'AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTI INPS – RATE NON PAGATE – RESPONSABILITÀ - RATEAZIOI RIGUARDANTE ANCHE ULTERIORI VOCI - IRRILEVANZA

Descrizione

In caso di rateazione con l'ente esattore Agenzie delle Entrate, eventuali rate scadute e non pagate ricomprendenti contributi INPS vanno ricondotte all'art. 85, lett. c), par. 5, comma 1, nella parte in cui prevede genericamente e in modo omnicomprensivo che a ogni scadenza bimestrale deve essere avvenuto e documentato il versamento (oltre che delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del precedente bimestre) anche di «quelle precedenti ove non assolte prima», senza che rilevi se il mancato pagamento debba far decadere dal beneficio della rateizzazione e senza che rilevi se, per scelta del contribuente, la rateazione ricomprenda anche ulteriori voci. (Nel caso di specie la Corte federale, ai fini dell'affermazione della responsabilità, ha ritenuto non rilevante la circostanza che la mora della società riguardasse rate incorporanti anche altri tributi in quanto il carattere promiscuo delle rate dovute era frutto di una precisa scelta assunta in autonomia dalla società sportiva che, in nome del principio di autoresponsabilità, si era assunta le correlate conseguenze)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 78/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Mauceri

Riferimenti normativi

art. 33 CGS, comma 4, CGS; art. 85, lett. c), par. 5, comma 1 NOIF;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0078 CFA del 7 marzo 2023 (Sig. Giuseppe Capozzoli - US Viterbese 1918 Srl/Procura Federale)